



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale *“al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”*;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che *“nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione*



procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 12 dicembre 2022 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20220109323 del 14 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla



G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'articolo 60, comma 2 ove è previsto che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al DPCM 10 maggio 2018, n. 76, *"possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013"* (Regolamento TEN-E);

VISTE le disposizioni del suddetto Regolamento UE n. 347/2013, unitamente a quelle contenute nel Manuale approvato da questo Ministero, con decreto 11 febbraio 2015;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 44.271 del 19/12/2018, registrato a Roma in data 16/01/2019 al n. 992, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

CONSIDERATO che il progetto SA.CO.I.3, consistente nel rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia, è stato inserito dalla UE nella lista di "Progetti di interesse comune"(PCI), che contribuiranno alla realizzazione dei nove corridoi prioritari strategici e delle tre aree prioritarie di intervento per le infrastrutture energetiche (con una dimensione trans-European/cross-border) individuati dal Regolamento UE n. 347/2013 "Sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee" (Regolamento TEN-E) approvato, in data 17 aprile 2013, dal Parlamento Europeo e dal Consiglio;

CONSIDERATO che le disposizioni del suddetto Regolamento, unitamente a quelle contenute nel Manuale per il rilascio delle autorizzazioni approvato da questo Ministero con decreto 11 febbraio 2015, devono, quindi, essere applicate ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni relative ai suddetti PCI;

VISTA la nota prot. n. TE/P20170008169 del 19 dicembre 2017, con la quale la società



proponente Terna S.p.A., ha notificato il progetto, con una descrizione dettagliata dello stesso, a questo Ministero, che ne ha riconosciuto la notifica con nota prot. n. 0030387 del 22 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del citato Regolamento;

VISTE altresì le successive note del 7 dicembre 2018 e del 7 marzo 2019, con le quali la società proponente ha trasmesso il “Dossier de justification technico-économique” concernente l'intervento in oggetto al Ministère de la transition écologique et solidaire francese, che ne ha accettato la notifica ufficiale con nota dell'11 aprile 2019, dando inizio, pertanto, ai sensi del citato articolo 10 del Regolamento TEN-E, al procedimento di rilascio dell'autorizzazione, avviando la prima delle due procedure che lo compongono, ossia “la procedura che precede la domanda”;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190028344 del 16 aprile 2019, con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso a questo Ministero il Piano di consultazione del pubblico predisposto in conformità al citato Manuale per il rilascio delle autorizzazioni ed ha comunicato di aver già provveduto a effettuare le attività di consultazione del pubblico su base volontaria in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del Regolamento TEN-E, descrivendone, altresì, le modalità;

VISTA la nota prot. n. 0011728 del 30 maggio 2019, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell'esame della suddetta documentazione e ritenuto che la consultazione e partecipazione del pubblico svolte avessero soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 9 del citato Regolamento TEN-E, ha approvato il suddetto Piano, ai sensi del predetto articolo 9 del Regolamento medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 del Regolamento TEN-E, al termine delle attività di consultazione pubblica, la società proponente redige una relazione che ne sintetizzi i risultati, da presentare a questo Ministero unitamente all'istanza di autorizzazione dell'intervento ai fini dell'approvazione mediante lo strumento della *Conferenza di servizi preliminare*;

VISTA l'istanza prot. n. 0050669 del 16 luglio 2019 (acquisita al prot. MiSE n. 0015982 – 16/07/2019), presentata ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche, indirizzata all'allora Ministero dello Sviluppo economico, corredata della documentazione tecnica delle opere nonché del report “esiti della consultazione” e relativi allegati, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia, denominato SA.CO.I.3, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

DATO ATTO che nel suddetto progetto le opere terrestri ricadono nei Comuni di Codrongianos e Santa Teresa di Gallura, Provincia di Sassari, Regione Sardegna e nei Comuni di Piombino, Suvereto e San Vincenzo, Provincia di Livorno, Regione Toscana, mentre la parte sottomarina del tracciato dei cavi si estende, nel tratto Nord, dall'approdo di Salivoli, in Toscana, al litorale Nord-Occidentale in Corsica al limite delle acque nazionali e, nel tratto Sud, dall'approdo di Santa Teresa Gallura, in Sardegna, al litorale meridionale in Corsica al limite delle acque nazionali

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:



- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai punti di sezionamento aereo-cavo in comune di Santa Teresa Gallura e in Salivoli (ampliamento dell'esistente), e dalla nuova stazione di conversione in Codrongianos ai sensi dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri DPR n. 327/01 e s.m.i., e l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dai tracciati degli elettrodotti di nuova costruzione, nonché che la stessa autorizzazione costituisca titolo per consentire l'attraversamento dei beni demaniali ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma 1, del D.L. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/2003;

- l'applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate, ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i.;

- la delega, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327, alla società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

CONSIDERATO che, poiché l'attuale collegamento elettrico in corrente continua a 200 kV "SA.CO.I.2" è ormai giunto al termine della sua vita utile e un'eventuale perdita definitiva del collegamento comporterebbe la mancanza di uno strumento fondamentale al mantenimento di adeguati livelli di affidabilità della rete in Sardegna, la riduzione di capacità di trasporto tra la zona Centro-Nord e la Sardegna e un rilevante deficit della copertura del fabbisogno attuale previsionale della Corsica, il nuovo collegamento permetterà di rafforzare i margini di adeguatezza del sistema elettrico della Sardegna, in particolare con riferimento a periodi di squilibrio carico/produzione, che potrebbero determinare ridotti margini di riserva per la copertura del fabbisogno;

CONSIDERATO che il nuovo collegamento in corrente continua sarà, nel complesso, costituito dai seguenti interventi:

- **INTERVENTO A:** Stazione di Conversione alternata/continua localizzata in adiacenza all'esistente Stazione Elettrica di Codrongianos e relativi raccordi in cavo terrestre, accessi e opere accessorie, ivi inclusi gli interramenti parziali di tre linee a 150 kV ("Codrongianos – Florinas staz.", "Codrongianos – Portotorres 1" e "Codrongianos Siligo") in ingresso alla stazione elettrica;
- **INTERVENTO B:** Nuovo tratto di circa 6 km in cavo terrestre, composto da due cavi di polo, giunzioni e relativi cavi in fibra ottica inclusa la buca giunti terra-mare, a partire dal nuovo approdo in Comune di Santa Teresa Gallura ("la Marmorata") al nuovo punto di sezionamento aereo/cavo in Comune di Santa Teresa Gallura loc. Buoncammino e relative derivazioni;
- **INTERVENTO C:** Nuovo tratto di circa 7,5 km in cavo marino, nelle acque territoriali italiane, composto da due cavi di polo e relativi cavi in fibra ottica, a partire dal nuovo approdo in Comune di Santa Teresa Gallura ("la Marmorata") al limite delle acque nazionali;
- **INTERVENTO D:** Nuovo tratto di circa 75 km in cavo marino, nelle acque territoriali italiane, composto da due cavi di polo e relativi cavi in fibra ottica, a partire dal nuovo



approdo di Salivoli (Comune di Piombino) al limite delle acque nazionali;

- INTERVENTO E: Nuovo tratto di circa 1,2 km in cavo terrestre, composto da due cavi di polo e relativi cavi in fibra ottica, a partire dal nuovo approdo di Salivoli (Comune di Piombino) al punto di sezionamento aereo/cavo in edificio dedicato in Salivoli (Comune di Piombino) e relativi interventi di ampliamento del suddetto punto di sezionamento;
- INTERVENTO F: Stazione di Conversione alternata/continua sita in Comune di Suvereto all'interno del perimetro dell'esistente Stazione Elettrica e relativi raccordi in cavo interrato;
- INTERVENTO G: Rinnovo del catodo in località "La Torraccia" (Comune di San Vincenzo), da eseguirsi con la posa di relativa linea in cavo MT terrestre e marina e sostituzione dell'elettrodo a mare (con smantellamento dell'esistente); oltre alle seguenti dismissioni, da eseguirsi a seguito dall'entrata in servizio del nuovo collegamento, tra cui la demolizione di circa 4,6 km di linea aerea in Comune di Santa Teresa Gallura, incluso lo smantellamento del punto di transizione di Rena Bianca; la rimozione presso la SE di Codrongianos di tutti gli impianti ed apparati elettromeccanici relativi alle sole opere esterne SA.CO.I.2 (ad esclusione degli edifici per i quali vi sono componenti funzionali all'esercizio della SE di Codrongianos, e delle aree destinate al futuro SA.CO.I.3 e funzionali all'edificio);

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra quelli da sottoporre alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nonché alla Valutazione di Incidenza, in quanto il progetto interferisce in modo indiretto con la ZSC "ITB010006 Monte Russu", la ZSC "ITB010007 Capo Testa" e la ZSC "IT5160009 Promontorio di Piombino e Monte Massoncello";

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto altresì a trasmettere, con note prot. n. GRUPPO TERNA/P20220063511 del 21 luglio 2022 e prot. n. GRUPPO TERNA/P20220063510 del 21/07/2022 la "dichiarazione di impegno", nella quale dichiara che l'intervento in oggetto sarà progettato e costruito nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme in materia vigenti al momento della presentazione della domanda per la sua realizzazione, nonché l'Atto di sottomissione generale;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20200004814 del 23 gennaio 2020, con cui la Società ha trasmesso la dichiarazione asseverata di assenza dell'interesse aeronautico;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220044896 del 25 maggio 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1 comma 110 Legge 239/04 e s.m.i., che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, nonché la relativa quietanza;

VISTA la nota prot. n. 16088 del 16 luglio 2019, con la quale l'allora Ministero dello Sviluppo economico ha indetto la Conferenza di servizi *preliminare* ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/90, finalizzata a:

- valutare gli esiti delle attività di consultazione svolte;
- in caso di valutazione positiva, avviare il procedimento di autorizzazione del progetto dell'opera in oggetto;



- approvare l'Allegato II del Manuale approvato da questo Ministero con decreto dell'11 febbraio 2015, contenente l'elenco delle Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento e relativi referenti nonché il calendario delle fasi del procedimento e del rilascio dei pareri/nullaosta da parte delle Amministrazioni interessate;
- indicare eventuali condizioni per ottenere sul progetto definitivo i necessari atti di consenso da esprimersi nella Conferenza di servizi simultanea, che si svolgerà all'esito del procedimento di VIA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero, al quale accedere per acquisire l'istanza, copia del progetto e la relazione contenente gli esiti delle attività di consultazione;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 347/2013, approvato in data 17 aprile 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, e dal citato Manuale, l'approvazione dei risultati della consultazione segna la conclusione della fase di pre-applicazione e l'avvio formale del procedimento di rilascio delle autorizzazioni;

VISTA la nota prot. n. 18202 del 9 agosto 2019, con la quale l'allora Ministero dello sviluppo economico:

- ha preso atto che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolte, sono pervenute valutazioni favorevoli e che pertanto, gli stessi sono formalmente approvati, come previsto dal Regolamento UE 347/2013;
- ha proceduto a chiudere positivamente la conferenza di servizi preliminare (*Allegato 1*) ed avviare formalmente il procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., che prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto (RTN) dell'energia elettrica, nonché delle opere connesse, siano soggetti a un'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico (ora MASE – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza), di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (ora MASE – Direzione Generale Valutazioni ambientali), previa intesa con le Regioni interessate dall'opera, a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione richiamati nella legge 23 agosto 2004, n. 239 e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
- ha contestualmente indetto, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi simultanea, nell'ambito della quale sarà convocata la prima riunione all'esito delle risultanze della suddetta procedura di VIA di cui allegato II del D. lgs 152/2006;

CONSIDERATO che nella medesima nota di avvio del procedimento l'allora Ministero dello Sviluppo economico ha invitato la società Terna S.p.A. ad attivare prontamente e contestualmente gli endoprocedimenti relativi alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Dlgs 152/2006;



VISTA la nota prot. n. 817 del 12 gennaio 2022, con cui questo Ministero, su istanza di Terna prot. n. GRUPPO TERNA/P20210101994 del 14 dicembre 2021, ha concesso la proroga per un (1) anno delle misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dalle opere in oggetto e l'estensione delle misure di salvaguardia nel territorio comunale di Codrongianos alle aree interessate dalla nuova localizzazione della stazione di conversione;

VISTO il decreto DVA-DEC-0000123 del 22 marzo 2022, con il quale l'allora Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura ha emanato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per l'opera con prescrizioni e condizioni ambientali;

CONSIDERATO che, allegato al predetto DEC-VIA 0000123 del 22 marzo 2022, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 34.43/01 del 16 settembre 2021 della DG ABAP del MIC, che si è espressa in merito agli aspetti di natura archeologica/paesaggistica, sia terrestre che marina;

VISTA la nota prot. n. 20220048545 del 6 giugno 2022 (acquisita da questa Amministrazione in data 7 giugno 2022 con prot. n. 17710), integrata con nota prot. n. 20220054718 del 23 giugno 2022, con la quale la Società ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare il piano tecnico delle opere (PTO), in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel predetto decreto di compatibilità ambientale e alle ottimizzazioni formulate nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, ed ha contestualmente trasmesso il progetto revisionato ai fini del riavvio del procedimento di autorizzazione e indizione della Conferenza di Servizi decisoria;

CONSIDERATO che, nel dettaglio, le varianti progettuali adottate sia in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Provvedimento di compatibilità ambientale che alle ottimizzazioni formulate nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, consistono in:

- variante nel Comune di Codrongianos (alternativa 2 dello SIA lato Sardegna), che prevede una nuova localizzazione della futura stazione di conversione e della relativa strada di accesso, e che include l'interramento parziale ottimizzato dei tre elettrodotti 150 kV in ingresso alla stazione di rete, interferenti con la localizzazione iniziale (alternativa 1 dello SIA lato Sardegna) della nuova stazione di conversione;
- variante nel Comune di Santa Teresa Gallura che prevede il passaggio di entrambi i cavi lungo la SS 133b (alternativa 3 dello SIA lato Sardegna);
- variante nel Comune di Santa Teresa Gallura che prevede la realizzazione del nuovo punto di transizione aereo-cavo in soluzione con apparecchiature "all'aperto" anziché al "chiuso" come presentato nel PTO iniziale;
- ottimizzazione del tracciato marino dei cavi di potenza e di elettrodo, in linea con quanto proposto con l'aggiornamento della documentazione presentata nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- ottimizzazione della localizzazione della nuova stazione di conversione nell'ambito dell'area della esistente stazione elettrica di Suvereto (alternativa 2 dello SIA - lato Toscana) concordata preventivamente con l'Amministrazione comunale e formulata come alternativa nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale;



VISTA la nota prot. n. 21464 del 8 luglio 2022, con la quale questa Amministrazione, preso atto del predetto aggiornamento del PTO delle opere oggetto di autorizzazione, ha comunicato il riavvio del procedimento autorizzativo, il *link* presso cui scaricare copia del progetto aggiornato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, nonché convocato la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, prevista per il giorno 15 settembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 28505 del 12 settembre 2022, con la quale questa Amministrazione ha comunicato il nuovo *link* presso cui prendere visione dell'intera documentazione progettuale, in sostituzione del *link* comunicato con la citata nota del 8 luglio 2022, in ragione della segnalazione, da parte del Ministero della Cultura, della presenza, nella documentazione progettuale, per mero errore, delle tavole dei prospetti delle due stazioni di conversione del progetto originario prima dell'endoprocedimento di VIA;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., alla pubblicazione dell'Avviso al Pubblico ai fini del procedimento autorizzativo sui quotidiani "Il Tirreno", "La Nuova Sardegna" e "La Repubblica", oltre che sul sito della Regione Sardegna e Toscana in data 16/10/2019, e, successivamente all'emanazione del Decreto VIA, alla pubblicazione dell'Avviso al Pubblico relativo alla documentazione progettuale modificata ai fini del procedimento autorizzativo sui quotidiani "La Repubblica", "La Nuova Sardegna", "il Tirreno", "Corriere della Sera", "La Nazione" e "Milano Finanza", nonché sugli Albi Pretori dei Comuni interessati e sul sito informatico delle Regioni, in data 5/07/2022;

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, sono pervenute le osservazioni da parte dei soggetti interessati sigg.ri Muggiolu (6 novembre 2019), sig. Pasquini Pierpaolo (28 luglio 2022), sig. Riccardo Guadagnini (28 luglio 2022), sig.ra Chiara Camboni (3 agosto 2022), controdedotte ufficialmente da Terna, con note prot. n. P20220075109 del 01/09/2022, prot. n. TERNA/P20220075110 del 01/09/2022, prot. n. TERNA/P20220077226 del 08/09/2022;

VISTE:

- la nota prot. n. 25063 del 15 settembre 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il "parere unico statale" favorevole con prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni, comprensivo degli allegati pareri delle Amministrazioni statali rappresentate;
- le note prot. n. 13459 del 21 luglio 2022 e prot. n. 15289 del 5 settembre 2022, con le quali l'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha rispettivamente trasmesso la nota prot. n. 37434 del 19 luglio 2022, con cui la Regione Autonoma della Sardegna, in merito all'accertamento della conformità urbanistica, ha confermato il precedente parere di conformità reso con nota prot. n. 37887 del 10 ottobre 2019, che tiene conto delle considerazioni e prescrizioni richiamate negli allegati pareri del Comune di Codrongianos e Santa Teresa di Gallura e la nota prot. n. 15251 del 2 settembre 2022, con cui la Regione Toscana, in merito all'accertamento della conformità urbanistica, ha comunicato che le opere in progetto risultano accertate e conformi sotto l'esclusivo profilo urbanistico, tenuto conto delle considerazioni e prescrizioni richiamate negli allegati pareri del Comune di Suvereto (prot. n. 8079 del 16 agosto



2022), del Comune di San Vincenzo (prot. n. 24126 del 29 agosto 2022) e del Comune di Piombino (prot. n. 33434 del 31 agosto 2022);

VISTA la nota prot. n. 29321 del 16 settembre 2022, con la quale questo Ministero ha trasmesso il resoconto verbale del 15 settembre 2022, ed ha chiesto, in considerazione del positivo orientamento della Conferenza di Servizi, alla Regione Sardegna e alla Regione Toscana di rilasciare l'intesa, ai sensi del d.l. n. 239/2003 e s.m.i. (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati altresì acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la nota prot. n. 108633 del 12 dicembre 2022, pervenuta successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, con la quale la Società proponente ha chiesto all'Istituto Idrografico della Marina di Genova la modifica della prescrizione di cui al parere condizionato prot. n. 0010959 del 12 dicembre 2022, espungendo la prescrizione 3a), e il successivo riscontro dell'Istituto Idrografico di cui alla nota prot. n. 11013 del 13 dicembre 2022, che ha ribadito il contenuto prescrittivo espresso al sopracitato punto;

VISTA la Delibera n. 1103 del 3 ottobre 2022, con cui la Giunta Regionale della Regione Toscana ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03, comunicata con nota prot. n. 25014 del 3 agosto 2023, limitatamente alle opere che interessano la Regione Toscana, con prescrizioni;

CONSIDERATO che, nella suddetta Delibera, la Giunta della Regione Toscana ha altresì indicato le raccomandazioni segnalate dal Comune di Piombino (LI) nella nota prot. n. 33434 del 31 agosto 2022 ed ha confermato anche l'accertamento, già anticipato con nota Regione Toscana prot. n. 334738 del 1° settembre 2022, della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, adempimento già previsto dall'art. 81 del DPR 616/77 e dal DPR 383/94;

VISTA la Delibera n. 27/106 del 10 agosto 2023, con la quale la Giunta della Regione autonoma della Sardegna ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto il nuovo collegamento permetterà di rafforzare i margini di adeguatezza del sistema elettrico della Sardegna, in particolare con riferimento a periodi di squilibrio carico/produzione, che potrebbero determinare ridotti margini di riserva per la copertura del fabbisogno;



CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'“Atto di accettazione”, prot. n. 88994 del 4 settembre 2023, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato, con le prescrizioni di cui in premessa, il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio del rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica-Italia, denominato SA.CO.I.3, di cui le opere terrestri ricadono nei Comuni di Codrongianos e Santa Teresa Gallura, Provincia di Sassari, Regione Sardegna e nei Comuni di Piombino, Suvereto e San Vincenzo, Provincia di Livorno, Regione Toscana, mentre la parte sottomarina del tracciato dei cavi interessa, nel tratto Nord, dall'approdo di Salivoli, in Toscana, al litorale Nord-Occidentale in Corsica al limite delle acque nazionali e, nel tratto Sud, dall'approdo di Santa Teresa Gallura, in Sardegna, al litorale meridionale in Corsica al limite delle acque nazionali.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto riportato nelle planimetrie catastali allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, e di seguito elencate:

- DGDR10012BCC00581, rev 03 del 20/05/2022;
- DGHR10003BCC00607, rev 05 del 25/05/2022;
- DVHR10002BCC00530, rev 01 del 20/05/2022;
- DVHR10002BCC00531, rev 05 del 12/06/2019;
- DVHR10002BCC00554, rev 06 del 20/05/2022;
- DVHR10002BCC00702, rev 01 del 17/05/2022 (tracciato marino lato nord);
- DVHR10002BCC00703, rev 01 del 17/05/2022 (tracciato marino lato sud);
- DVHR10002BCC00704, rev 01 del 17/05/2022 (cavo marino tracciato di elettrodo).



Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti anche, nella forma del silenzio assenso, nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa, compresa l'autorizzazione paesaggistica;
3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti non rilasciato sul progetto oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione;
4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le opere autorizzate sono inamovibili.
6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle



Infrastrutture e dei trasporti, alle Regioni e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non



esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)